

Determinazione 3 luglio 2025

Aggiornamento delle Istruzioni Operative funzionali all'implementazione di quanto disciplinato dalla deliberazione 386/2022/R/gas da parte del Responsabile del bilanciamento gas

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI ENERGIA

VISTI:

- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 novembre 2021, 496/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 496/2021/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2022, 386/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 386/2022/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2023, 494/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 494/2023/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2024, 303/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 303/2024/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 4 febbraio 2025, 28/2025/R/gas (di seguito: deliberazione 28/2025/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 25 marzo 2025, 111/2025/R/gas (di seguito: deliberazione 111/2025/R/gas);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (TISG);
- il vigente Codice di rete tipo per il servizio di distribuzione del gas, approvato con la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06;
- la comunicazione del Direttore della Direzione Mercati Energia recante "*Configurazione impiantistica degli impianti di Stresa e di Verbania - applicazione deliberazione dell'Autorità 386/2022/R/gas*", Prot. Autorità n. 28242 del 17 aprile 2024 (di seguito: comunicazione 17 aprile 2024);
- la comunicazione di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas) del 26 giugno 2025, Prot. Autorità n. 46105 del 27 giugno 2025 (di seguito: comunicazione 26 giugno 2025).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 386/2022/R/gas l'Autorità ha approvato il meccanismo semplificato di responsabilizzazione delle imprese di distribuzione in relazione alle grandezze che contribuiscono alla formazione della differenza tra i quantitativi immessi ai punti di uscita della rete di trasporto interconnessi con reti di distribuzione

(di seguito: *city gate*) e i quantitativi prelevati dai clienti finali allacciati alla rete di distribuzione (c.d. delta in-out, di seguito: delta¹⁰);

- il comma 3.2 della deliberazione 386/2022/R/gas definisce le modalità per la determinazione della eventuale penalità *P* da applicare alle imprese di distribuzione che gestiscono *city gate* i cui valori di delta¹⁰ si discostano in misura rilevante dal comportamento del raggruppamento omogeneo di *city gate* cui appartengono;
- la deliberazione 386/2022/R/gas include, in allegato, le *Istruzioni Operative* funzionali all'implementazione di quanto disciplinato dalla deliberazione 386/2022/R/gas da parte del Responsabile del bilanciamento (di seguito: RdB);
- le attività funzionali alla determinazione di *P* sono svolte da Snam Rete Gas in qualità di RdB che, a tal fine, applica quanto riportato nelle *Istruzioni Operative* di cui all'Allegato A alla sopraccitata deliberazione;
- ai sensi del comma 8.3 della deliberazione 386/2022/R/gas, le *Istruzioni Operative* sono aggiornate con determina del Direttore della Direzione Mercati e Sostenibilità Ambientale, ora Direzione Mercati Energia, tenendo anche conto delle esigenze manifestate dagli operatori;
- con la deliberazione 303/2024/R/gas è stato disposto che, in prima applicazione del meccanismo, il computo di *P* venga effettuato successivamente alla pubblicazione degli esiti fisici della sessione di aggiustamento pluriennale del 2025.

CONSIDERATO CHE:

- a seguito della ricezione di alcune richieste di chiarimento da parte degli operatori, di carattere strettamente operativo, con la deliberazione 494/2023/R/gas è stato dato mandato all'RdB di presentare al Direttore della Direzione Mercati Energia una proposta di modifica delle *Istruzioni Operative* che tenga conto delle esigenze manifestate dagli operatori;
- inoltre, con la medesima deliberazione, in ragione di quanto segnalato dall'RdB, è stato previsto che il medesimo RdB, nella suddetta proposta di modifica delle *Istruzioni Operative*, inserisca anche la possibilità di gestire le comunicazioni relative alle perdite localizzate e ai prelievi fraudolenti in modo tale che queste non vadano ad incidere ulteriormente su valori già negativi di delta¹⁰, poiché ciò potrebbe comportare una ingiusta penalità per l'impresa di distribuzione, che potrebbe, peraltro, anche essere indotta a non intraprendere tutte le azioni necessarie funzionali al recupero del valore del gas nei casi di perdite localizzate e prelievi fraudolenti.

CONSIDERATO ANCHE CHE:

- con la deliberazione 28/2025/R/gas è stato sostituito il comma 6.2 della deliberazione 386/2022/R/gas relativo al criterio di ripartizione di *P* tra imprese di distribuzione interconnesse, prevedendo che:
 - a) qualora disponibile la misura di interconnessione, l'impresa di distribuzione di riferimento - in accordo con le imprese di distribuzione sottese - ripartisca la penalità sulla base della suddetta misura e provveda a comunicare tale ripartizione all'RdB secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite in ragione degli obblighi di comunicazione nei confronti di CSEA;

- b) in assenza di comunicazione da parte dell'impresa di distribuzione di riferimento, la penalità P sia ripartita dall'RdB sulla base dei volumi di competenza di ciascuna impresa di distribuzione risultanti dalle sessioni di aggiustamento;
- il sopracitato comma 6.2 della deliberazione 386/2022/R/gas è richiamato alla lettera b. del capitolo 5 delle *Istruzioni Operative* dove, peraltro, in presenza di impianti di distribuzione allacciati a più punti di riconsegna fisici della rete di trasporto afferenti al medesimo *city gate*, si intesta all'RdB il compito di individuare l'impresa di distribuzione di riferimento, secondo criteri non discriminatori e trasparenti, e di darne comunicazione alle altre imprese di distribuzione interessate;
 - con la deliberazione 28/2025/R/gas, inoltre, facendo seguito a quanto riportato nella deliberazione 303/2024/R/gas in relazione agli interventi programmati dal Gestore del SII in materia di processi di *settlement* gas con impatti sulla determinazione del δ^{10} , è stato previsto - in via transitoria, nelle more del completamento delle suddette implementazioni - che le imprese di distribuzione possano comunicare all'RdB i valori dei prelievi di gas (OUT) attesi per quei *city gate* cui sono allacciati punti di riconsegna a cui è stato attribuito nell'ambito del bilancio di trasporto un prelievo non corretto (nel caso di prelievi che non è stato possibile correggere con le procedure vigenti per le sessioni di aggiustamento, anche ai sensi della deliberazione 496/2021/R/gas);
 - a tal fine, è stato dato mandato all'RdB di gestire tali dati di OUT alla stregua dei dati inerenti alle perdite localizzate e ai prelievi fraudolenti, modificando il valore determinatosi in esito alla sessione di aggiustamento con l'OUT atteso comunicato dall'impresa di distribuzione e ricalcolando conseguentemente la penalità P ;
 - con la deliberazione 28/2025/R/gas, come modificata dalla deliberazione 111/2025/R/gas a seguito della consultazione postuma, è stato previsto che, nei casi di avvicendamenti a seguito di gara, l'RdB ripartisca l'eventuale penalità P tra le imprese di distribuzione interessate sulla base del periodo di competenza, in deroga alla regola generale di attribuzione all'impresa di distribuzione che gestisce l'impianto nel momento in cui si effettua il calcolo;
 - infine, è stato riformulato il mandato all'RdB di presentare al Direttore della Direzione Mercati Energia una proposta di modifica delle *Istruzioni Operative* che tenga conto anche di quanto disposto dalle deliberazioni 28/2025/R/gas e 111/2025/R/gas.

CONSIDERATO INFINE CHE:

- con comunicazione 17 aprile 2024, il Direttore della Direzione Mercati ha richiesto a Snam Rete Gas l'implementazione, ai fini dell'applicazione della deliberazione 386/2022/R/gas e di una corretta valorizzazione del δ^{10} , di una soluzione di calcolo in relazione ad una particolare configurazione impiantistica tra reti di distribuzione, portata all'attenzione degli uffici e approfondita con gli operatori e potenzialmente di interesse per altre situazioni simili e, pertanto, meritevole di essere ricompresa all'interno delle *Istruzioni Operative*;
- con comunicazione 26 giugno 2025, in attuazione del mandato assegnato da ultimo con la deliberazione 111/2025/R/gas, Snam Rete Gas ha trasmesso una proposta di aggiornamento delle *Istruzioni Operative* funzionale al recepimento di tutto quanto sopra descritto, tenendo anche conto delle esigenze manifestate nel frattempo dagli operatori.

RITENUTO CHE:

- le proposte di aggiornamento delle *Istruzioni Operative* formulate da Snam Rete Gas con comunicazione 26 giugno 2025 siano coerenti con l'evoluzione del quadro regolatorio e con le richieste formulate dall'Autorità, come sintetizzati nei precedenti punti;
- sia, pertanto, opportuno aggiornare il documento "*Istruzioni Operative*" funzionali all'implementazione di quanto disciplinato dalla deliberazione 386/2022/R/gas da parte dell'RdB, in attuazione del comma 8.3 della medesima deliberazione, recependo le proposte formulate da Snam Rete Gas

DETERMINA

1. di aggiornare il documento "*Istruzioni Operative*" funzionali all'implementazione di quanto disciplinato dalla deliberazione 386/2022/R/gas da parte dell'RdB, recependo le proposte formulate da Snam Rete Gas con comunicazione 26 giugno 2025. Alla presente determinazione è allegata sia la versione aggiornata di tale documento (*Allegato A*) sia la versione aggiornata in cui sono evidenziate le modifiche rispetto alla versione precedente (*Allegato B*);
2. di pubblicare la presente determinazione, completa degli *Allegati A* e *B*, sul sito internet dell'Autorità (www.arera.it).

3 luglio 2025

Il Direttore